



COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA

Approvato con D.C.C. n. 17 del 15.4.1996 e successive modificazioni
Ultima modifica con D.C.C. n. 23 del 19.12.2024

INDICE

CAPO I	“Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi”	pag. 3
CAPO II	“Periodo di osservazione dei cadaveri”	pag. 4
CAPO III	“Deposito di osservazione ed obitori”	pag. 5
CAPO IV	“Trasporto dei cadaveri”	pag. 6
CAPO V	“Riscontro diagnostico”	pag. 10
CAPO VI	“Rilascio di cadaveri a scopo di studio”	pag. 11
CAPO VII	“Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico”	pag. 12
CAPO VIII	“Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere”	pag. 12
CAPO IX	“Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri”	pag. 13
CAPO X	“Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali”	pag. 14
CAPO XI	“Camera mortuaria”	pag. 16
CAPO XII	“Sala per autopsie”	pag. 17
CAPO XIII	“Ossario comune”	pag. 17
CAPO XIV	“Inumazione”	pag. 17
CAPO XV	“Tumulazione”	pag. 18
CAPO XVI	“Cremazione”	pag. 20
CAPO XVII	“Esumazione ed estumulazione”	pag. 24
CAPO XVIII	“Sepolture private nei cimiteri”	pag. 26
CAPO XIX	“Soppressione dei cimiteri”	pag. 29
CAPO XX	“Reparti speciali entro i cimiteri”	pag. 29
CAPO XXI	“Sepolcri privati fuori dai cimiteri”	pag. 30
CAPO XXII	“Imprese e lavori – disposizioni tecniche”	pag. 31
CAPO XXIII	“Polizia interna dei cimiteri - competenze”	pag. 33
CAPO XXIV	“Disposizioni finali e transitorie”	pag. 34

CAPO I
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi, contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale.
3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune dove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella dove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.
8. Entro tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento ogni unità sanitaria deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali la regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovrà individuare l'unità sanitaria locale competente alla tenuta del registro in questione.
9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 2

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.

Art. 3

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4

1. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dall'unità sanitaria locale competente.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.
5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 5

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco e all'autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere o ossa umane di cui all'art. 5.

Art. 7

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
3. A richiesta dei genitori nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'unità sanitaria locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 8

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

Art. 9

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo 8.

Art.10

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità od il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art.11

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva -diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO III DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 12

1. I comuni debbono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 13

I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico- conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 14

1. Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

3. I comuni costituitisi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero a norma dell'art. 49, comma 3, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.

4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei comuni interessati.

Art. 15

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità sanitaria locale competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

2. L'unità sanitaria locale comprendente più comuni individua gli obitori e depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento e all'esercizio provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono.

Nel territorio di ciascuna Unità sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni 20.000 abitanti e, comunque, non meno di cinque. Nel caso di un comune il cui territorio coincide con quello di una Unità sanitaria locale, oppure comprende più Unità Sanitarie Locali, le determinazioni in

proposito sono assunte dal comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del comune.

3. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive - diffuse, in ragione di una ogni centomila abitanti.

CAPO IV TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 16

1. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è:

a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale, quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;

b) a carico del comune in ogni altro caso.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

2. L'Unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

3. Il servizio di trasporto funebre può essere dato in concessione a privati o imprese specializzate nel settore sulla base di apposito disciplinare che regolamenti nei dettagli il servizio in questione.

Art. 17

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 18

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 19

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio od al cimitero, si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a).

2. Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal comune e con diritto di privativa, il comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

3. Ove il trasporto di cadavere da comune ad altro comune od all'estero, con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso, la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria, svolgentisi nel territorio comunale.

4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 20

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni o dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne, almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 21

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei Regolamenti locali.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Coordinatore sanitario della Unità sanitaria locale competente.

Art. 22

1. Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. I cortei a lento passo non sono di norma consentiti. Possono aver luogo nelle Frazioni in via eccezionale, qualora non risulti ostacolata nel complesso la circolazione.
3. Il sindaco può autorizzare, in casi eccezionali ed a suo discrezionale giudizio, che il trasporto del feretro, venga effettuato a braccia od a spalla. In tal caso il corteo deve essere seguito dall'auto funebre.

Art. 23

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
2. Per ottenere l'autorizzazione al trasporto dovrà essere presentata idonea istanza.
3. La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione delle richieste avanzate (da ditte o privati) all'ufficio preposto.
La richiesta deve pervenire all'ufficio almeno un giorno prima dell'effettuazione del servizio e deve indicare se la salma è destinata alla tumulazione o alla inumazione. In casi eccezionali, la richiesta può venire accettata anche se formulata nello stesso giorno della esecuzione del trasporto, purché l'impresa funebre incaricata dia preavviso al custode entro le ore 8.00 del mattino.
4. I sacerdoti della chiesa cattolica e i ministri di altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, richiesti dai familiari del defunto, intervengono all'accompagnamento funebre, attenendosi alle disposizioni che regolano lo svolgimento dei funerali. La salma può sostare in chiesa solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa.
5. Il sindaco, sentito il Coordinatore Sanitario dell'Unità sanitaria locale competente, può autorizzare, in casi eccezionali e qualora si debbano rendere speciali onoranze al defunto, il trasporto di salme di persone morte fuori domicilio - ospedali, case di cura, alberghi, etc. - dal luogo del decesso alla rispettiva abitazione. Parimenti può essere consentita l'esposizione della salma, a speciali condizioni, in luogo pubblico. In tali casi il trasporto si effettua con il feretro chiuso e con speciale automezzo, senza formazione di corteo funebre.

Art. 24

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune, è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

Art. 25

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'articolo 24, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dagli artt. 30 e 31, seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, previsti dagli articoli 27, 28 e 29, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Art. 26

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 24.

Art. 27

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale, è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.
4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n° 1055.

Art. 28

1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:
 - a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;
 - b) degli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, ed il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Art. 29

1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove travasi la salma, corredata dei seguenti documenti:
 - a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello stato verso il quale la salma è diretta;
 - b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;

c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.

Art. 30

1. Per il trasporto all'estero, o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per l'effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con un mastice idoneo.

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 km, salvo il caso previsto dall'art. 25, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art.31

Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art.32

1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo le 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 33

È considerato come avvenuto nel territorio Italiano a tutti gli effetti del presente regolamento, ogni decesso verificatosi a bordo di navi e aeromobili battenti bandiera nazionale.

Art. 34

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art.35

1. Per il trasporto entro il territorio comunale o da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il direttore dell'istituto del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.

Art.36

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 18, 20 e 25.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO V RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art.37

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o a un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie, e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero

ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio; i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Art. 38

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69, 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 39

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al sindaco per eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 1. Il sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO VI

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Art. 40

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.

2. Ai cadaveri di cui al presente articolo, deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Art. 41

1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti messi a loro disposizione a norma dell'art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.

3. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Art. 42

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Art. 43

1. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
4. È vietato il commercio di ossa umane.

CAPO VII
PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE
A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 44

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

CAPO VIII
AUTOPSIE E TRATTAMENTI
PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 45

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 38.
5. Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 46

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere seguiti, sotto controllo del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 47

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 48

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.

CAPO IX DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 49

1. A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.
2. I comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole, per difficoltà di comunicazione, devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.
3. I piccoli comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso, le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i comuni consorziati in ragione della loro popolazione.

Art. 50

Nel cimitero comunale sono ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi, in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7;
- e) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori comune;
- f) i cadaveri delle persone che abbiano avuto sia residenza nel Comune di Maserà di Padova e che abbiano anche ascendenti o discendenti sepolti nel Cimitero di Maserà di Padova;
- g) le salme delle persone il cui coniuge, l'unito civilmente, il convivente ai sensi della legge 76/2016, o il parente di primo grado ha acquisito, ai sensi del presente articolo, il diritto alla sepoltura nel cimitero comunale;

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle urne cinerarie e ai resti mortali, per i quali non sia richiesta sepoltura con altro defunto già presente nel cimitero comunale.

Art. 51

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco e se il cimitero è consorziale al sindaco del comune dove si trova il cimitero.
2. Il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 52

1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione del sito dove sono stati deposti;

- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 53

1. I registri, indicati nell'articolo 52, debbono essere presentati, ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

CAPO X COSTRUZIONE DEI CIMITERI PIANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 54

1. Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 55

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

Art. 56

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri, deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

Art. 57

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.
3. È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
4. Nell'ampliamento di cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, ed ai 50 metri per gli altri comuni.

5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m. 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o col più alto livello della zona di assorbimento capillare almeno a distanza di m. 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Art. 58

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Art. 59

Nell'area, di cui all'articolo 58, non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art. 60

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 61

Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 62

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene, e/o negli atti di concessione.
2. Il cimitero, ai sensi degli artt. 823 ed 824 del codice civile, ha carattere demaniale per cui la concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione. Con essa il comune assegna al privato una determinata sepoltura particolare o area da adibire a sepoltura, con diritto d'uso temporaneo. Tale diritto non è commerciabile né alienabile.
3. Il concessionario può usare, con i vincoli del regolamento, della sepoltura particolare o dell'area concessa senza alcun diritto alla conservazione delle distanze e della situazione delle opere ed aree attigue, che il comune può, in ogni tempo modificare ed impiegare.
4. La concessione è subordinata all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di concessioni cimiteriali e di polizia mortuaria, nonché alle disposizioni particolari

relative alle singole specie di concessioni e, per le concessioni novantanovennali e trentennali, delle condizioni risultanti dall'apposito atto di concessione.

5. La concessione, può essere soggetta:

- a) a revoca per esigenze di pubblico interesse. In tal caso deve essere assegnata dal comune altra area o sistemazione equivalente;
- b) a decadenza nei casi di cui all'art. 63, nonché per inosservanza dei termini di esecuzione delle opere, e per inadempienza alle clausole contrattuali;
- c) a rinuncia per avvenuta sistemazione delle salme in altra sepoltura.

Art. 63

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione, i manufatti di loro proprietà.

2. In particolare, il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse; ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritenga opportuni ed indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene; a rimuovere eventuali abusi. Nel caso in cui la sepoltura o parte di essa presenti una statica precaria o si trovi in condizioni indecorose, si sospende la tumulazione, restando il concessionario obbligato all'esecuzione dei lavori occorrenti ed al versamento di un congruo deposito di garanzia che viene restituito ad opere eseguite od impiegato nell'esecuzione delle opere stesse, se l'interessato non vi provvede.

3. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, od altre forme di pubblicità.

4. Nel caso di irreperibilità del concessionario viene apposto sulla sepoltura apposito cartello-avviso. Decorso un anno dalla diffida o dall'applicazione dell'avviso, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza, con atto del sindaco, da notificarsi al concessionario in quanto reperibile; se irreperibile si pubblica l'atto sull'Albo pretorio dell'Ente, in due inserzioni successive, con le modalità di ripubblicazione previste per i regolamenti comunali.

5. Pronunciata la decadenza dei menzionati vincoli, ove necessari, si procede all'esumazione o alla estumulazione necessaria, con l'osservanza delle norme relative. I resti mortali rimossi, qualora consistano in sole ossa, sono traslati all'ossario comune ed il feretro viene distrutto. Le salme estumulate, qualora non risultino completamente mineralizzate, sono inumate, previa perforazione del feretro metallico, trascorso il periodo regolamentare sono passate nell'ossario comune.

6. Si considera abbandono la non esecuzione di opere indispensabili o lo stato gravemente indecoroso della sepoltura, ovvero la preponderante presenza di salme inumate o tumulate che non abbiano vincoli di parentela od affinità con il titolare della concessione o suoi eredi e conviventi. Nel primo caso, rilevandosi consigliabile la demolizione della sepoltura, si provvede di conseguenza, disponendo dell'area per nuove concessioni. Nel secondo caso si procede con le modalità di cui al successivo art. 93.

CAPO XI

CAMERA MORTUARIA

Art. 64

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, e deve essere provvista di arredi per la disposizione dei feretri.

3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2.

Art. 65

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO XII SALA PER AUTOPSIE

Art. 66

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art.65.
2. Nella sala munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata od in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

CAPO XIII OSSARIO COMUNE

Art. 67

Ogni cimitero deve avere un ossario, consistente in un manufatto, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XIV INUMAZIONE

Art. 68

I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Art. 69

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 70

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 71

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Entro sei mesi dalla sepoltura la tomba deve essere ricondotta a regolare dimensionamento, in allineamento con l'esistente.

Art. 72

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 73

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni debbono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 74

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 75

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO XV TUMULAZIONE

Art. 76

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna.
9. E' consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato od altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
10. Per le sepolture private, ulteriori prescrizioni tecniche di costruzione possono essere fissate nell'atto di concessione.
11. Le tumulazioni, nei loculi costruiti dal comune possono essere provvisorie o trentennali.
12. Quando per circostanze particolari una salma non può essere immediatamente tumulata nella sepoltura riservatane, quando ne deve essere eseguito, dopo poco tempo, il trasporto in altro comune, e nel caso di costruzione di cappelline funerarie, il feretro può essere tumulato in un loculo del comune concesso provvisoriamente.
13. La concessione provvisoria dura un anno e può essere rinnovata, qualora non siano disponibili tombe, per un periodo massimo di due anni.
Alla scadenza del triennio, ove il comune abbia indicato la disponibilità di tombe e gli interessati non abbiano ancora provveduto alla definitiva sistemazione od al trasporto della salma, si procede, previa diffida alla rimozione d'ufficio ed alla inumazione in fossa comune.
14. Nei chiusini dei loculi in concessione provvisoria sono consentite iscrizioni solamente se fatte con vernice nera lavabile. Le concessioni provvisorie sono subordinate al versamento del canone annuo stabilito in tariffa ed al ripristino del chiuso.

Art. 77

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 77-BIS

I loculi comunali in concessione trentennale sono assegnati a decesso avvenuto, salvo il caso previsto dall'art. 77-bis, co.2 lettera b) (riserva di loculo).

L'assegnazione dei loculi comunali in concessione trentennale viene effettuata con la seguente modalità:

- le richieste di tumulazione sono evase in ordine progressivo di arrivo all'ufficio competente;
- si individua il blocco di sepoltura procedendo in ordine progressivo, partendo dal "Blocco A";
- all'interno di ogni blocco per l'assegnazione del loculo si procede dal basso verso l'alto e da sinistra a destra fino ad esaurimento della disponibilità del blocco.

È ammessa deroga a quanto sopra esposto, su espressa richiesta scritta, se il coniuge, la persona unita civilmente, la persona convivente ai sensi della legge 76/2016, o in caso di assenza di questi ultimi, un parente entro il 1° grado del defunto è in possesso di un certificato di ridotta capacità di deambulazione emesso dalla Commissione Medica dell'Asl oppure di un certificato di cecità totale ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 aprile 2001, n. 138 . Esclusivamente in questi casi si assegnerà al defunto il primo loculo in seconda fila disponibile seguendo l'ordine sopra indicato.

2. È possibile autorizzare l'**avvicinamento** delle salme di due defunti esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a. al **momento del decesso**, l'erede o l'avente causa potrà richiedere la tumulazione del defunto accanto al coniuge, all'unito civilmente, al convivente ai sensi della legge 76/2016, o al parente di 1° grado antecedentemente deceduto, se risulterà disponibile un loculo attiguo;
- b. in presenza di coniuge, di unito civilmente, di convivente ai sensi della legge 76/2016 o , in caso di assenza di questi ultimi, di parenti entro il 1° grado del defunto, che abbia età superiore a 80 anni, si potrà richiedere la **riserva** del loculo, che si fosse liberato vicino al defunto, con sottoscrizione del contratto rinviata al momento dell'effettivo utilizzo. La riserva consente al Comune di disporre liberamente l'uso del loculo in caso di carenza di loculi comunali.

3. Quanto previsto al co. 2 del presente articolo si applica anche alle inumazioni e alle traslazioni di salme da altra sepoltura del cimitero stesso.

4. Le operazioni di **traslazione** dovranno essere eseguite da ditte specializzate incaricate dai familiari dei defunti, con oneri a carico dei richiedenti.

Le traslazioni sono ammesse per diversa tipologia di sepoltura rispetto a quella di provenienza, salvo quanto di seguito disposto.

Le traslazioni **da loculo comunale a loculo comunale** sono ammesse solamente, su espressa richiesta scritta, se il coniuge, la persona unita civilmente, la persona convivente ai sensi della legge 76/2016, o in caso di assenza di quest'ultimi, un parente entro il 1° grado del defunto è in possesso di un certificato di ridotta capacità di deambulazione emesso dalla Commissione Medica dell'Asl oppure di un certificato di cecità totale ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 aprile 2001, n. 138. Esclusivamente in questi casi si assegnerà al defunto il primo loculo in seconda fila disponibile seguendo l'ordine sopra indicato.

La **tariffa** applicata alle traslazioni da loculo comunale a loculo comunale in concessione trentennale è pari al doppio delle tariffe fissate per l'apertura e la chiusura dei loculi.

Ai sensi dell'art. 92, co.6, non è prevista restituzione, nemmeno parziale, di quanto corrisposto per il contratto di concessione del loculo liberato. Per il loculo di destinazione dovrà essere stipulato un nuovo contratto di concessione, che avrà la data di scadenza del primo contratto e il corrispettivo rapportato agli anni rimanenti fino alla scadenza.

Le traslazioni da tomba di famiglia a loculo comunale in concessione trentennale possono essere autorizzate solamente decorsi almeno dodici mesi dal decesso e nei giorni 15/10 e 15/4 (in caso di festività, nel primo giorno lavorativo utile) seguendo l'ordine progressivo di arrivo delle domande all'ufficio protocollo.

L'assegnazione del loculo di destinazione seguirà il criterio previsto dal primo comma del presente articolo.

Ai loculi comunali in concessione novantanovenne si applicano le disposizioni previste per le tombe di famiglia.

CAPO XVI CREMAZIONE

Art. 78

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.
2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione, nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale.

Art.79

La cremazione, come previsto dall'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, che la rilascia:

- a) dopo aver acquisito il certificato necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- b) nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
 - la volontà manifestata dai legali rappresentanti, per i minori e per le persone interdette.

La cremazione dei resti mortali, ossia di salme inumate da almeno dieci anni o tumulate da almeno venti anni, è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune di esumazione o di estumulazione, previo assenso dei soggetti di cui sopra o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.

Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

Art. 80

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 81

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia nel cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 81-bis

1. Istituzione del registro di cremazione.

È istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio Polizia Mortuaria, presso i Servizi Demografici, su modello approvato dall'ufficio medesimo.

Nella **prima parte** del registro saranno annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato, espressa per iscritto dal cittadino residente nel comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

Il cittadino che utilizzerà a questo scopo il testamento olografo (art. 602 c.c.) potrà lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. In tal caso l'interessato dovrà indicare il nominativo di una o più persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione del testamento ad un notaio, per la pubblicazione, come disposto dall'art.620 del codice civile. Qualora al momento del decesso del dichiarante le persone da lui indicate come incaricate della presentazione per la pubblicazione siano decedute, irreperibili, o comunque non si attivino in tal senso, e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.

L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo comune di residenza.

Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in regione Veneto.

In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione dal registro per la cremazione.

Nella **seconda parte** del registro di cremazione sono annotati, in ordine cronologico, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione, riportando i dati sotto indicati, secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale del Veneto n. 18/2010:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;

- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro.

2. Consegna e destinazione delle ceneri.

Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto.

A richiesta l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, in ambito privato o per la dispersione.

- a) La **CONSERVAZIONE IN CIMITERO** delle urne cinerarie dei defunti aventi il diritto alla sepoltura nel cimitero di Maserà di Padova, a sensi dell'art. 50 del presente regolamento, può avvenire mediante collocazione:
 - nei cinerari
 - negli ossari
 - nei loculi o tombe di famiglia assieme a feretri di congiunti ivi tumulati
 - mediante interrimento dell'urna cineraria in materiale biodegradabile, operazione equiparata a tutti gli effetti alla dispersione delle ceneri.
L'interrimento potrà avere luogo nell'apposito spazio che sarà individuato dalla Giunta Comunale o nella fossa già occupata dalla salma di un familiare del defunto, per la quale non sia prevista l'esumazione nel quinquennio successivo.
- b) Per l'**affidamento dell'urna cineraria**, al fine della conservazione in abitazione, dovrà essere seguita la procedura di seguito indicata:
 - Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria di una domanda dalla quale risultino:
 1. I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 2. Indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
 3. La conoscenza da parte dell'affidatario :
 - dell'obbligo di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
 - che l'infrazione delle condizioni di affidamento dell'urna costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 c.p.;
 - della possibilità, nel caso in cui non intendesse più conservare l'urna cineraria presso la propria abitazione, di trasferirla in cimitero.
 - Verifica della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, acquisizione del consenso scritto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
 - Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria alle seguenti condizioni:
 1. obbligo dell'affidatario alla conservazione dell'urna (di materiale resistente ed infrangibile), perfettamente sigillata, presso la propria abitazione, in nicchia di dimensioni capaci di contenerla interamente o in vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna, protetto da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
 2. indicazione all'esterno dell'urna degli estremi del defunto: nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza.
 - Stesura di un verbale di consegna dell'urna cineraria.
 - Registrazione prevista al comma 1. del presente articolo.

- Controlli, eventuali, da disporre per verificare la collocazione, l'integrità e lo stato di conservazione dell'urna cineraria.
- c) La **dispersione** delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, in conformità della scelta fatta in vita dal defunto, comprovata da atto scritto riconducibile alle forme previste all'art. 3, lett. b), numeri 1 e 2 della legge 30 marzo 2001, n. 130.
Nel comune di Maserà di Padova la dispersione è ammessa:
- All'interno del Cimitero Comunale, per interrimento dell'urna cineraria in materiale biodegradabile o direttamente delle ceneri
 1. nell'area di cui al punto 2 - a) del presente articolo, che sarà individuata dalla Giunta Comunale;
 2. nella fossa già occupata dalla salma di un familiare del defunto.
 - In aree private, dove l'operazione sarà effettuata all'aperto e per interrimento delle ceneri, con il consenso scritto dei proprietari e non potrà dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

È vietata la dispersione:

- all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);
- in aree di terreno coltivato;
- al vento.

Deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto o in mancanza, in area cimiteriale, provvede alla dispersione il necroforo comunale.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è sanzionata a sensi dell'art. 411 del codice penale.

CAPO XVII ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 82

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità.
Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
3. Quando si accerti, che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.
5. I familiari, i quali ritengano che nel feretro vi siano oggetti preziosi o ricordi, ed intendano recuperarli, devono darne avviso al responsabile del servizio prima delle esumazioni e debbono intervenire all'operazione. Gli oggetti di valore ed i ricordi personali rinvenuti durante le esumazioni, se richiesti dai familiari, sono a questi consegnati solo dopo una accurata disinfezione.

6. Se non richiesti sono deposti nell'ossario particolare o consegnati all'economo municipale, se la salma è destinata all'ossario comune. Ne è fatta registrazione nel verbale.

Art. 83

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 84

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 85

1. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 36.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 86

1. Le esumazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua (ora novantanovenali), si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.
2. I feretri esumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme esumate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82.
5. Qualora le salme esumate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.
6. Il Comune non è obbligato ad avvertire i singoli concessionari della scadenza delle concessioni trentennali. Ciononostante, allo scopo di rendere possibile la rinnovazione della concessione o la traslazione della salma in cellette ossario, ogni anno, almeno tre mesi prima della ricorrenza dei defunti, si collocheranno sui chiusini dei loculi scaduti, appositi cartelli - avviso. Trascorso un semestre dalla esposizione del cartello avviso, senza che gli interessati abbiano proceduto in uno dei modi predetti, le salme sono rimosse d'ufficio, dando loro destinazione comune. Ad operazione eseguita il responsabile del servizio di custodia trasmetterà il verbale relativo all'ufficio municipale di polizia mortuaria.
7. Le esumazioni da loculi di proprietà comunale eseguite a richiesta del Concessionario, prima dello scadere del periodo di concessione e previa autorizzazione del sindaco, comportano la decadenza della concessione medesima.

Art. 87

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 88

1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 89

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 83.

CAPO XVIII SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 90

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Alle sepolture private, di cui al presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.
4. Per esigenze di servizio e cioè per i servizi ed opere di carattere generale, si possono rimuovere sepolture comuni e private, dandone preavviso agli interessati, se reperibili, e provvedendo a carico del comune ad altra equivalente sistemazione delle salme.

Art. 91

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private, debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali, di cui agli articoli 54 e seguenti.

Art. 92

1. Le concessioni previste dall'art. 90, sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto nell'art. 98.
3. Con l'atto della concessione, il comune può imporre al concessionario determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione. Dal vincolo della novantanovenalità si intendono in ogni caso decadute le sepolture non sistemate nel termine dovuto.

4. Non può essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

5. Le concessioni di aree per la costruzione di cappelline funerarie di famiglia impegnano alla sollecita presentazione del progetto, all'inizio dei lavori entro sei mesi ed al completamento dell'opera entro due anni dalla data del pagamento della concessione. Per gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione può concedere proroga dei suddetti termini per un periodo massimo di sei mesi. Trascorsi detti termini, ovvero scaduta la proroga per ogni mese di ritardo sarà applicata una penale pari al 5% del valore della concessione. Dopo un ulteriore trimestre continuando l'inosservanza dei termini suesposti, viene pronunciata la decadenza della concessione con trattenuta dell'eventuale penale non pagata.

6. La richiesta di trasferimento di salme o resti mortali da aree, loculi, ossari, cinerari, per diversa sistemazione, comporta la rinuncia alla concessione e non dà diritto alla restituzione di quanto corrisposto al comune, nemmeno parzialmente.

7. Le retrocessioni e le cessioni sono così regolate:

a) aree libere: il concessionario di area destinata alla costruzione di sepoltura di famiglia, qualora non intenda più usufruire e sempre che l'area sia libera da salma o da opere sepolcrali, può rinunciare alla concessione;

b) aree con parziale costruzione: il concessionario che pur avendo iniziato la costruzione, non intende portarla a termine e rinuncia alla concessione, conserva il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, che debbono essere rimosse entro due mesi dalla rinuncia. Il comune può autorizzare la cessione di dette opere al nuovo concessionario dell'area rinunciata che si impegna ad ultimare la costruzione entro un dato termine;

c) aree con opere finite: il comune si riserva il diritto di prelazione nel caso in cui il concessionario di sepoltura ultimata intenda, per particolari giustificati motivi, cederla a terzi. Il valore delle opere è calcolato, di comune accordo tra l'ufficio LL.PP. del comune ed un tecnico di fiducia del proprietario. In caso di disaccordo verrà da ambo le parti accettata la perizia disposta dall'Autorità Giudiziaria. Se il comune non intende avvalersi del diritto di prelazione, la cessione della sepoltura può essere autorizzata in favore di terzi, ferma la retrocessione dell'area al comune e l'obbligo di quest'ultimo di concederla al nuovo proprietario della sepoltura. I suddetti provvedimenti sono adottati, su richiesta documentata delle parti, con apposito atto deliberativo, seguito dalla stipula di atto di concessione da parte del comune, per quanto riguarda l'area, e di atto notarile per quanto riguarda il manufatto. Le spese dell'atto restano a carico del nuovo concessionario. La cessione di sepolture di famiglia appartenenti a più titolari deve essere fatta con il consenso espresso delle singole parti.

8. La rinuncia alla concessione di sepolture di famiglia e la cessione di cappelline funerarie, edicole e sarcofaghi sono di regola autorizzate quando la sepoltura è stata liberata e sono stati sistemati altrove le salme ed i resti mortali in essa contenuti.

Art. 93

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alla persona dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino a completamento della capienza del sepolcro.

2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti comunali.

3. La domanda di tumulazione in una sepoltura privata deve essere fatta dal concessionario o da chi ne dichiara la legale rappresentanza. Venendo a mancare il concessionario, deve essere richiesto dagli eredi il riconoscimento della titolarità della concessione nei modi sottoindicati. Non si dà corso alla tumulazione qualora sia dubbio il diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto. In tal caso il richiedente è tenuto a provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione; le controversie fra titolari di sepoltura sono comunque di competenza del Giudice Ordinario.

4. I diritti d'uso delle sepolture di famiglia e delle aree da adibire a sepoltura, sono trasmissibili per successione legittima e, estinto tale vincolo, per successione testamentaria oppure per rinuncia di un

concessionario in favore degli altri contitolari. I trapassi di diritto d'uso devono essere comprovati da titoli regolari e cioè:

a) per successione: atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o attestazione giudiziale; se la successione è testamentaria deve essere prodotta una copia o l'estratto del testamento;

b) per rinuncia: atto notarile in copia autenticata.

La presa d'atto del trapasso può essere subordinata all'esecuzione di opere necessarie alla tomba.

Qualora non fosse possibile determinare la titolarità di concessioni cimiteriali da apposito atto formale, fanno fede le intestazioni riportate nei registri storici.

5. Nel caso di concessioni cimiteriali su aree adibite a sito di tombe di famiglia, può essere formalizzato un nuovo atto, su richiesta ed a favore degli eredi, anche con contestuale rinuncia di parte dei medesimi, con le modalità di cui sopra.

6. La stipula del nuovo atto deve essere preceduta da presa d'atto del trapasso per successione di concessioni perpetue e novantanovennali con individuazione dei successori legittimi o testamentari.

7. La stipula del nuovo atto non richiede il versamento di ulteriori canoni, con le sole spese a carico degli interessati, subordinando, ove sia ritenuto opportuno, la presa d'atto stessa all'esecuzione di opere necessarie alla tomba interessata.

8. In caso di rinuncia alla cointestazione o di successione ereditaria, non si dà corso alla stipula di nuovo atto, ma alla sola variazione della titolarità nei registri, previo atto dell'Ufficio competente.

9. Fermi i diritti del comune, il concessionario di una sepoltura individuale o di famiglia può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria la salma di persona estranea alla famiglia, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia. Il consenso per la sepoltura provvisoria, per la durata di un anno, rinnovabile al massimo per altri due anni, deve essere esteso su foglio bollato ed essere firmato dal concessionario. Se la sepoltura è indivisa fra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta delegato ai sensi del precedente comma 4. Il consenso si intende limitato alle sole salme in esso indicate; all'esterno della tomba può indicarsi il nome della salma accolta. Il consenso è subordinato al pagamento dell'apposito canone indicato in tariffa.

10. Il diritto di sepoltura fra gli stessi titolari è dato dall'ordine di premorienza. Più titolari di una tomba possono, con atto notarile da produrre in copia all'ufficio concessioni, procedere alla divisione, tra loro, dei vari tumuli.

11. Allo scadere delle concessioni per l'uso di tombe di famiglia e di celle-ossario, il concessionario - o gli altri aventi titolo - possono chiedere il rinnovo della concessione stessa per periodi non superiori a quello iniziale. Le modalità di rinnovo delle concessioni sono stabilite con apposito disciplinare o, comunque, nell'atto di rinnovo della concessione stessa.

11-bis Le concessioni trentennali di loculi nei Cimiteri possono essere rinnovate per una sola volta e per un periodo non superiore ad anni dieci, ferma restando la possibilità di rinnovo provvisorio di cui all'art. 76 (comma 13) del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Decorso il succitato termine, le salme presenti nei loculi di cui trattasi sono traslate in celle-ossario, fatte salve le disposizioni dell'art. 86 del Regolamento.

L'onere per il rinnovo della concessione è stabilito nella misura di un quarto della tariffa per nuove concessioni trentennali vigente alla data della richiesta, rapportata a ciascun anno di rinnovo.

12. Può essere richiesta l'associazione nell'intestazione. L'associazione viene effettuata su esibizione di atto di compravendita della tomba, per la relativa quota parte, contenente assenso alla medesima da parte dei titolari originari; quest'ultimo può essere espresso anche separatamente rispetto alla compravendita.

13. Il comune, preso atto della richiesta di associazione e della insussistenza di opposizioni alla stessa da parte degli aventi titolo, procede a stipula di nuovo atto con spese a carico dei nuovi associati.

14. Analoga procedura è richiesta per il subentro nella concessione, a seguito di compravendita delle tombe di famiglia con rinuncia alla concessione da parte dei titolari; in tal caso i nuovi titolari dovranno versare l'intero canone di nuova concessione.

Art.94

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco, su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere diretto accesso con l'esterno del cimitero.
4. L'atto per la dimostrazione della titolarità di concessione cimiteriale, anche ai fini del rilascio di autorizzazione edilizia, è costituito dall'atto di concessione, accompagnato, ove necessari, da dimostrazione di avvenuta successione, legittima o testamentaria, del diritto di concessione, che potrà avvenire anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dell'interessato.

Art.95

Quando il cimitero è consorziale, i comuni consorziati si ripartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun comune per l'impianto del cimitero.

CAPO XIX SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 96

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 97

1. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che vi si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 98

1. In caso di soppressione del cimitero, gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il periodo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 99

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passeranno in proprietà del comune.

CAPO XX REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Art. 100

1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione una area adeguata nel cimitero.

Art. 100-bis

All'interno del Cimitero Comunale con Delibera di Giunta è possibile individuare un'area riservata alla sepoltura di salme, ceneri o resti mortali di cittadini, che si siano distinti per opere o servizi resi alla comunità.

La delibera dovrà giustificare l'assegnazione dell'area e stabilirne la delimitazione, in modo tale che nella stessa non siano possibili altre inumazioni o tumulazioni.

CAPO XXI

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Art. 101

Per la costruzione delle cappelle private fuori del cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Art. 102

Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 101, oltre l'autorizzazione di cui all'art.6, occorre il nulla osta del sindaco il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art. 103

I comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

Art. 104

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari della concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
4. Le cappelle private costruite fuori del cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 105

A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con la osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

CAPO XXII
IMPRESE E LAVORI
- DISPOSIZIONI TECNICHE

Art.106

1. Per l'esecuzione di lavori - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzione - che non siano riservati al comune, gli interessati possono valersi dell'opera di provati esecutori, a loro libera scelta.
2. Detti imprenditori o ditte debbono essere iscritti alle competenti categorie professionali od artigianali ed i rispettivi incarichi devono essere segnalati al responsabile del servizio di vigilanza.

Art.107

1. Nella costruzione di cappelline ed edicole funerarie, fatte salve le prescrizioni dell'art. 76, è prescritto all'esterno l'uso di pietra naturale.
2. Compatibilmente con il carattere e la struttura delle cappelline può essere autorizzata l'esecuzione della muratura a faccia vista. In tal caso il muro deve essere lavorato a mattone pieno, sabbiato, di prima scelta.
3. I loculi devono avere la profondità minima utile di metri 2,30, la larghezza di cm 80 e l'altezza di cm 60, ed essere numerati.
4. I limiti di altezza, intercapedine dalle sepolture limitrofe e di distanza dai viali sono fissati dal piano regolatore cimiteriale (art. 91) e/o nell'atto di concessione.

Art.108

La consegna dell'area viene eseguita al concessionario, od a persona da questi delegata, da un tecnico delegato dall'amministrazione comunale al controllo dell'esatta esecuzione delle opere in ordine al progetto approvato ed alle eventuali modificazioni indicate nel permesso. Il responsabile del servizio di custodia ha l'obbligo di impartire disposizioni atte a prevenire ed a rimuovere irregolarità ed abusi. A lavori ultimati dovrà essere richiesto permesso di usabilità

Art. 109

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere immediatamente trasportati al luogo indicato dal responsabile del servizio di custodia, secondo l'orario e l'itinerario prescritti.

Art.110

1. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati nello spazio indicato dal responsabile del servizio di custodia.
2. E' vietato attivare sull'area concessa lavori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Anche nel corso dei lavori, il terreno adiacente alla costruzione deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi o ingombri qualsiasi.
5. Tanto nelle nuove costruzioni quanto nelle opere di riparazione, i concessionari devono provvedere che non sia recato danno alla proprietà comunale o privata, che non se ne occupi in modo stabile o temporaneo parte alcune e non si lascino sospesi i lavori senza giustificato motivo.

Art.111

E' vietato far sostare all'interno del cimitero i veicoli impiegati nel trasporto di materiali.

Art. 112

Gli imprenditori ed esecutori dei lavori hanno la responsabilità delle opere assunte e degli eventuali danni che, al comune e a terzi, derivassero in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.

Art.113

L'orario di lavoro viene fissato dal sindaco. E' in ogni caso vietato alle imprese lavorare nei giorni festivi.

Art.114

1. Dal venti ottobre al cinque novembre di ogni anno, è vietata l'introduzione di materiali ed i lavori in corso di esecuzione per conto di privati vengono sospesi.
2. Le imprese e ditte debbono provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del sindaco.
3. La posa di lapidi ed iscrizioni sui chiusini di loculi e di ossari è consentita fino al ventotto ottobre.

Art. 115

1. I privati, previo benessere dell'amministrazione, possono eseguire direttamente e far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di formazione, mantenimento ed ornamentazione dei tumuli e sepolture dei loro defunti.
2. Nell'ambito del cimitero non è permessa l'organizzazione di attività professionali o commerciali o, comunque, a fine di lucro, aventi carattere generale ed abituale, dirette alla manutenzione e alla ornamentazione delle tombe e alla fornitura dei relativi materiali.

Art. 116

1. Nei cimiteri è istituito il servizio di illuminazione elettrica delle sepolture a mezzo di lampade votive.
2. Le tariffe e le norme che regolano il servizio di illuminazione delle tombe sono fissate da speciale capitolato.

Art. 117

1. Per apporre lapidi od eseguire iscrizioni sui chiusini di loculi ed ossari, occorre un apposito permesso del sindaco.
2. La richiesta per la posa di lapidi deve essere presentata da un marmista iscritto alla competente categoria artigianale od industriale.
Allegato alla domanda deve essere unito il disegno della lapide, in scala 1:10; deve essere specificata pure la qualità del marmo impiegato, il testo dell'epigrafe e indicata la fossa sulla quale la lapide va posta.
3. Le lapidi da collocare sulle fosse dei campi comuni non debbono eccedere metri 1,20 di altezza, metri 0,70 di larghezza e, con i contorni, superare la lunghezza di metri 1,55; devono essere di marmo o pietra naturale dura ed essere fissate sopra un solido zoccolo pure di marmo o pietra naturale dura.
4. - Abrogato-
5. L'iscrizione funeraria, che deve contenere le sole generalità del defunto ed eventuali brevi parole celebrative, deve essere compilata in lingua italiana. Sono permesse solo citazioni in latino.
6. Per facilitare la identificazione delle salme delle donne coniugate o vedove, possono essere indicati entrambi i cognomi.
7. La domanda per le iscrizioni sui chiusini può essere presentata dall'interessato o da un marmista; essa deve contenere il testo della iscrizione e l'esatta indicazione della sepoltura.
8. E' vietata la sostituzione del chiusino. L'applicazione di cornici o ornamenti è autorizzata solamente se il materiale impiegato è di tipo e qualità prescritti.

Art. 118

1. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto: coniuge, convivente, figli, genitori, etc.
2. Anche per modifiche o per aggiunte alle epigrafi è necessaria regolare autorizzazione.

Art. 119

1. E' vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti non decorosi o facilmente deperibili.

2. Sul margine della fossa comune è consentita la coltivazione di fiori e piante ornamentali purchè non superino l'altezza di un metro e non eccedano, con i rami, i limiti assegnati a ciascun tumulo, nè rechino danno o ingombro alle sepolture attigue.
3. E' consentita la collocazione di oggetti mobili, quali vasi, ritratti, mazzi di fiori, ceri e simili, purché decorosi e rispondenti alla severità dell'ambiente, in difetto di che possono essere rimossi senza l'obbligo di alcun avvertimento.

CAPO XXIII
POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI -
- COMPETENZE

Art. 120

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco.
2. Mezz'ora prima della chiusura, viene dato l'avviso per l'uscita. Le persone che sono nel cimitero devono prepararsi all'uscita, in modo che questa avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 121

1. E' vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso e sconveniente, o che comunque fanno presumere un comportamento in contrasto con il carattere del pio luogo;
 - c) a chiunque, quando vi sono motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria o di disciplina interna.

Art. 122

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli all'interno del cimitero. Per motivi di salute il sindaco può concedere il permesso di visita con l'uso dell'automobile. Nel permesso sono indicate le condizioni da osservare per effettuare la visita. La circolazione dei veicoli di servizio, di quelli delle imprese che eseguono lavori nei cimiteri e delle auto usate per le visite, è regolata dal responsabile del servizio di custodia.
2. Il personale di servizio può far uso della bicicletta.

Art. 122-BIS

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto e comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:
 - a) fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;
 - b) introdurre cani o altri animali o cose irriverenti; introdurre cesti o pacchi salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe;
 - c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti; appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
 - e) nell'eseguire la manutenzione o il riordino di fosse comuni, depositare su altre fosse o sui viali erbacce o rifiuti di qualsiasi natura; il terriccio deve essere sepolto nella fossa stessa e ogni altro detrito collocato negli appositi cestini;
 - f) spargere sulle fosse comuni ghiaio, pietrisco o granito di marmo;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - h) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli e sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori e, in specie, fare offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta; tale divieto si estende particolarmente al personale del cimitero e delle imprese e a quanti vi svolgono attività;
 - l) prendere fotografie o copie di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - m) eseguire i lavori sulle tombe di privati senza autorizzazione;

n) fare questue;

o) assistere, non autorizzati, alla esumazione di salme.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona di rispetto del cimitero.

Art.123

1. I cimiteri e i servizi relativi rientrano nella giurisdizione esclusiva del comune.

2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:

a) per le denunce di morte, il rilascio delle autorizzazioni conseguenti ed il controllo dell'avvenuto pagamento dei relativi diritti l'ufficio di Stato Civile del comune;

b) per i lavori di costruzione, modifica o usabilità di tombe di famiglia, per la posa di lapidi e iscrizioni l'ufficio di Edilizia Privata;

c) per i lavori di manutenzione di opere di carattere pubblico, loculi costruiti dal comune, l'ufficio dei Lavori Pubblici;

d) per la polizia interna e la vigilanza generale il responsabile dei Servizi Cimiteriali;

e) per le concessioni di loculi ed aree l'ufficio Licenze del comune;

f) per la stipula dei contratti di concessione l'ufficio contratti del comune;

g) per la polizia esterna il corpo di Polizia Municipale;

h) per la riscossione di canoni e tariffe per operazioni cimiteriali l'ufficio Economato;

i) per la riscossione dei diritti sanitari il servizio Economato del Distretto Sanitario;

l) per le funzioni di medico necroscopo la direzione sanitaria dell'Unità sanitaria locale.

3. L'organico del personale addetto ai cimiteri e le relative attribuzioni sono disciplinati dal regolamento per il personale.

CAPO XXIV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.124

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e d'intesa con l'Unità sanitaria locale competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art.125

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

Art.126

1. Il regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 627, è abrogato.

2. E' abrogata altresì, ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 883, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 15 dicembre 1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 48 del 27 febbraio 1928.

4. L'amministrazione non assume alcune responsabilità per danni a cose provocate nei cimiteri da persone estranee al servizio, pur ponendo ogni cura perché siano evitati danni e furti.

5. Le concessioni di aree per la costruzione di sepolture private, salvo diversa decorrenza di termini indicata nell'atto di concessione, sono dichiarate decadute se i concessionari, regolarmente diffidati, non provvedono alla costruzione delle opere entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Sono integralmente recepite, quali parti integranti e sostanziali del presente regolamento, le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero della Sanità del 24.6.1993, n. 24.